

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **52/1979** (ECLI:IT:COST:1979:52)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Udienza Pubblica del **21/03/1979**; Decisione del **12/06/1979**

Deposito del **18/06/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14448 14449**

Atti decisi:

N. 52

ORDINANZA 12 GIUGNO 1979

Deposito in cancelleria: 18 giugno 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 175 del 27 giugno 1979.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato

dalla sentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dal tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Montedison e Raffagnagi Dino, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con la ordinanza 7 marzo 1978 (poi notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 settembre 1978) resa nella controversia di lavoro promossa da Raffagnagi Dino contro la S.p.a. Montedison (n. 288 ord. 1978), il tribunale di Massa chiede a questa Corte che decida se l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai dipendenti di rapporti di lavoro privato stabile.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che il sospetto di incostituzionalità è stato nel tribunale suscitato da ciò che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a seguito della sentenza 63/1966, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, finirebbe con versare in contrasto con l'art. 3 Cost., che riuscirebbe offeso dal miglior trattamento riservato ai lavoratori del settore privato stabilizzato a discapito dei lavoratori del settore pubblico; che, così rescrivendo, ha il giudice a quo omesso di verificare se al Raffagnagi e alla S.p.a. Montedison riesca applicabile la legge 300/1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa, all'art. 11 legge 604/1966; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti onde consentire al tribunale quella valutazione di rilevanza della questione, che ha omesso di effettuare. Il quale provvedimento, che con la presente ordinanza si adotta, lascia libero il giudice a quo di conoscere del merito della domanda senza riproporre la questione di costituzionalità, in atto prospettata, alla Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che con ordinanza 7 marzo 1978 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, codice civile, così come modificato a seguito della sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.